

n. 1/2019 Conc. prev.
n. 43/2019 R.G. prefall.



TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI

Procedimento di concordato preventivo n. 1/2019

in persona dei sigg. Magistrati:

dott. Emmanuele	AGOSTINI	Presidente rel.
dott. Davide	RIZZUTI	Giudice
dott. Antonio	ALBENZIO	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2019

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO

- il ricorso, depositato in data 26.1.2019, con cui la HOTEL RESIDENCE GIADA s.a.s. di Salvatore Patea (corrente in Isola di Capo Rizzuto (KR), via Duomo, fraz. Le Castella, C.F.: 02084590799), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borrelli del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata in Crotone, via P. Raimondi n. 17, nello studio dell'avv. Maria Paola Frontera ha proposto una domanda ex art. 161, co. 6 L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

RILEVATO

- che, con decreto reso in data 8-14 marzo 2019 il Tribunale fallimentare ha concesso al ricorrente termine fino al 31 maggio 2019 per presentare il piano e la relativa documentazione o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;
- che con il citato decreto, in cui si è proceduto alla nomina del Commissario giudiziale (*precommissario*) in persona del dott. Luigi Labonia, il ricorrente è stato onerato di una serie di obblighi, tra i quali la redazione di una relazione, con cadenza mensile, ad iniziare dal 31 marzo 2019 ed a seguire l'ultimo giorno di ciascuno nei mesi successivi, avente ad oggetto la situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, nonché una breve relazione informativa ed esplicativa, a cura del suo



- legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria;
- che il termine stabilito nel provvedimento ex art. 161 co. 6 L.F., successivamente prorogato di gg. 45 con decreto del 27 maggio 2019 su istanza in data 17.5.2019, è spirato senza che siano stati depositati la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161;
 - che il mancato deposito, nel termine fissato, della documentazione di cui al punto che precede configura una ipotesi di inammissibilità della proposta giacché, a tenore del co. 2 dell'art. 162 L.F., *“il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato”*;
 - che si è celebrata udienza innanzi al collegio per la declaratoria di inammissibilità in cui è stata sentita la ricorrente e il Commissario giudiziale;
 - che consta, come detto, la sussistenza di istanza di autofallimento n. 43/2019 R.G. prefall. del 23.7.2019;
 - letti gli artt. 160, 161, 162 L.F.,

P.Q.M.

- **dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata da HOTEL RESIDENCE GIADA s.a.s. di Salvatore Patea (C.F.: 02084590799);**
- **concede termine di gg. 15 al Commissario giudiziale per il deposito di relazione conclusiva;**
- **dispone con separato provvedimento sull'istanza di fallimento.**

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2019

Il Presidente rel.
dott. Emmanuele Agostini

